

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

- È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'Associazione politico-culturale **"IO RESTO IN CALABRIA"** di seguito denominata Associazione, con sede in Pizzo (VV) alla via Riviera Prangi n° 156 ;
- Potranno essere costituite sedi secondarie su tutto il territorio comunale, provinciale, regionale e nazionale.

Art. 2 - Finalità

- a) L' Associazione è un' Associazione di promozione culturale e politica, che intende rinnovare profondamente la società calabrese proponendo un nuovo modello di valori Associati. L'Associazione sarà radicata nel territorio con lo scopo di rappresentare non solo le aspirazioni, i desideri, le frustrazioni, del "popolo" calabrese, ma cercando di stimolare le migliori individualità della regione affinché non lascino la loro terra di origine, contribuendo in tale modo a quel processo di rinnovamento culturale e Associativo che l'Associazione si prefigge.
- b) L'Associazione ritiene che la crescita della Calabria possa avvenire soltanto concretizzando dei principi che ritiene fondanti. La legalità è l'unico strumento per garantire lo sviluppo regionale e per realizzare una classe dirigente "sana", priva di qualsiasi interesse privato nell'amministrazione della cosa pubblica e che sia asettica rispetto a qualsiasi forma di condizionamento esterno. Il principio della legalità ha come suo necessario e fondamentale corollario la lotta contro la criminalità organizzata in ogni sua espressione, al fine di tranciare la fitta rete di collusioni che ingabbia la crescita della regione.
- c) L'Associazione **"IO RESTO IN CALABRIA"** considera

l'educazione e la cultura strumenti essenziali per il rinnovamento civile: l'istruzione genera eruditi, la cultura crea uomini scevri da ogni paura. Per questo l'ente si impegnerà costantemente nella diffusione della cultura in ogni sua manifestazione, in un processo che dovrà necessariamente portare alla riscoperta delle identità locali e delle tradizioni storiche.

- d) L'Associazione si rivolge anche e soprattutto al mondo giovanile con l'intento di edificare un modello civile meritocratico capace di tutelare i giovani talenti, garantendo la loro crescita e il loro sviluppo, non solo lavorativo, all'interno del territorio.
- e) Le iniziative dell'Associazione si espletano anche nell'organizzazione di attività di ricerca e formazione, specie nell'ottica della formazione continua, nell'organizzazione di convegni, seminari, esposizioni, cineforum, spettacoli e altre manifestazioni di valenza politica e culturale, nella creazione, edizione e distribuzione di materiali di divulgazione e didattici a stampa e/o in formato elettronico nonché nella creazione di una propria pubblicazione quotidiana o periodica e di quant'altro possa risultare utile al più efficace perseguimento dei fini istituzionali.
- f) L'Associazione promuove, inoltre, ogni tipo di attività tendente alla partecipazione dei cittadini alla vita politica, nazionale, regionale provinciale e comunale.
- g) L'Associazione può promuovere ed organizzare attività di raccolta fondi coerenti con gli scopi associativi e ad essi finalizzati.

Per il perseguimento degli obiettivi Associativi, l'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività lecita e conforme agli scopi del sodalizio, in conformità con le leggi vigenti e nei limiti da esse previste

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 4 - Patrimonio Associativo e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria in fase di costituzione e successivamente dal Consiglio Direttivo;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.
- ogni altro tipo di entrate, purché di natura lecita

Art. 5 - Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 6 - Destinazione degli avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge .

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie .

Art. 7 - Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte .

Art. 8 - Ammissione degli Associati

L'ammissione di un nuovo Associato è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e/o secondo i criteri fissati nel Regolamento interno dell'Associazione.

La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

La qualità di Associato si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota per almeno due anni consecutivi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'Associato che danneggi materialmente e moralmente l'Associazione.

Il recesso è consentito a qualsiasi Associato ed in qualsiasi momento.

Art. 9 - Doveri degli Associati

Tutti gli Associati hanno il dovere di :

- 1) Partecipare alle assemblee degli Associati
- 2) Rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti; in caso di comportamento difforme dalle finalità dell'Associazione e/o di gravi motivi di indegnità, il Consiglio Direttivo potrà intervenire ed applicare le sanzioni previste o l'espulsione;
- 3) versare annualmente, se soci ordinari, una quota Associativa nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Diritti degli Associati

Tutti gli Associati hanno diritto:

- 1) a partecipare a tutte le attività Associative;
- 2) a ricevere le pubblicazioni edite dall'Associazione;
- 3) a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi Associativi;
- 4) a proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- 5) a partecipare all'elettorato attivo e passivo alle cariche Associative;

Art.11Assemblea degli Associati

I soci ordinari in regola con il versamento della relativa quota hanno diritto di partecipare all'Assemblea e ad ognuno di essi è attribuito un voto. Il versamento della quota annua, da parte degli Associati, dà il diritto di partecipare all'Assemblea degli Associati, di contribuire alle relative deliberazioni, di essere eletti negli organi Associati;

l'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo relativo all'esercizio precedente e del piano programmatico previsionale delle attività e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali;

l'Assemblea può inoltre essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Associati.

Art.12 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata, con un preavviso di almeno 7 giorni, mediante comunicazione scritta nella quale sono indicati luogo, giorno, ora dell'assemblea e argomenti all'ordine del giorno, spedita per posta o a mezzo fax o ancora per via telematica ai recapiti indicati dal socio all'atto dell'iscrizione o con apposita comunicazione. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 3 giorni.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) Giugno, per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente e del piano programmatico previsionale delle attività, per la fissazione delle quote Associative e per l'eventuale rinnovo delle cariche.

Art.13 Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea é validamente costituita in prima convocazione del Presidente con la presenza di almeno metà degli Associati; in seconda convocazione é regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Si applica, per le deliberazioni, il principio della maggioranza assoluta dei voti dei presenti computata per alzata di mano.

Per gli Associati è ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto; è vietato il cumulo di deleghe in numero superiore a due.

Il Presidente dell'Associazione dirige e regola lo svolgimento della seduta.

L'Assemblea nomina altresì un proprio segretario, per la durata dalla stessa determinata. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

1. deliberare su bilanci consuntivi e piano programmatico previsionale delle attività;
2. eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente;
3. deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione;
4. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottopostogli dal Consiglio Direttivo;
5. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
6. deliberare sui regolamenti interni;
7. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
8. deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione fuori da confini del territorio comunale ;
9. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottopostogli dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente e da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea, ed è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti fra gli Associati.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il tesoriere e il segretario.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Vice Presidente può assumere anche le funzioni di Segretario o di Tesoriere.

Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare, adempie in generale alle mansioni di segreteria e contabilità.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, riuniti in apposito comitato di gestione o esecutivo di cui fa parte il Presidente.

Il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 5 (cinque) anni e sono eleggibili senza limiti di mandato.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto viene nominato un altro consigliere tra gli associati, che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno 4 (quattro) giorni, mediante invito nel quale sono indicati luogo, giorno, ora e argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 2 (due) giorni. Anche in mancanza di formale convocazione, la riunione del Consiglio si reputa regolarmente costituita quando vi partecipa la totalità dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è validamente costituito se risultano presenti almeno tre consiglieri, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute del Consiglio Direttivo possono essere aperte, e possono avvalersi di gruppi di lavori costituiti su specifiche materie.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16 - Attribuzioni al Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali :

- a) eleggere tra i propri membri il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere
- b) attribuire agli associati deleghe ad hoc per la gestione di specifiche attività associative;
- c) deliberare il cambio di sede Associativo all'interno del Comune;
- d) attuare le deliberazioni e i mandati dell'assemblea degli Associati;
- e) gestire l'Associazione;
- f) reperire i fondi per il raggiungimento dei fini Associativi;
- g) stabilire gli importi delle quote di iscrizione e delle quote annuali a carico degli associati
- h) deliberare sull'ammissione degli Associati, sulla loro esclusione o espulsione e assumere gli eventuali provvedimenti disciplinari;
- i) convocare l'Assemblea degli Associati;
- j) fissare le quote a carico degli Associati, che possono essere differenziate in relazione alle diverse caratteristiche degli Associati ordinari e dei sostenitori, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- k) predisporre lo schema di rendiconto consuntivo e del piano programmatico previsionale delle attività per portarli in approvazione all'Assemblea, nonché portare all'approvazione dell'Assemblea le spese straordinarie non previste nel rendiconto previsionale;
- l) approvare e modificare il regolamento dell'Associazione;
- m) nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- n) deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.
- o) compiere, in generale, tutti gli atti che l'atto costitutivo, statuto o regolamento attribuiscono espressamente alla sua competenza.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall' Assemblea ed è anche il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma Associativa, convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Art. 18 - Esercizio Associativo - rendiconto annuale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci .

Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e del rendiconto preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa assemblea .

I rendiconti, con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Art. 19 - Libri degli Associati e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- a. il libro degli Associati;
- b. il libro dei verbali e delle deliberazione dell'Assemblea;
- c. il libro dei verbali e delle deliberazione del Consiglio Direttivo;

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità Associativa verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

Art. 20 - Revisione dello Statuto

Per la revisione o modifica del presente Statuto decide l'Assemblea degli Associati in seduta straordinaria.

Le modifiche devono essere approvate dai due terzi degli associati con diritto di voto in prima convocazione, e con la maggioranza dei presenti in caso di seconda convocazione.

Art. 21 - Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

Art. 22 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto, e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

Art. 23 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.